

# AUDIZIONE DEL MOVIMENTO MIDA PRECARI

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Trasmesso alla Presidenza il 16 gennaio 2017

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (N.377)

## Proposta

CAPO V

Proposta di

## FASE TRANSITORIA

Articolo 17

(Disciplina Transitoria)

16/02/2017

### **Premettendo che:**

L'abilitazione di Stato è titolo da tutelare e valorizzare, in virtù del merito e dei sacrifici economici ed esistenziali sostenuti dai docenti abilitati, che sono PROFESSIONISTI ,lavoratori con un bagaglio esperienziale e formativo.

Attualmente diverse classi di concorso, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, risultano di fatto esaurite ,soprattutto al nord. Nel dettaglio, le classi di concorso in oggetto sono la ex A043/A050 (Italiano nella secondaria di 1° e 2° grado),matematica, ecc. ,colonne portanti e trasversali a tutti gli indirizzi, per le quali l'ultimo concorso non ha prodotto graduatorie sufficienti a coprire tutti i posti vacanti.

- L'ultimo concorso 2016 ha dimostrato innumerevoli criticità “di sistema”, sperequazioni con esiti che hanno provocato disparità di giudizio a livello territoriale, ricorsi e iniquità che hanno di fatto inficiato il concetto di merito.
- Per molti docenti scatterà l'impossibilità di lavorare anche come supplenti a tempo determinato su cattedre vacanti e disponibili , una volta raggiunto il limite dei 36 mesi cumulativi.(Nella legge n. 107 del 13 luglio 2016 si legge: "A partire dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed ATA presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura

## **MIDA PRECARI**

di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi").

- Dovrebbero essere forniti i numeri degli abilitati residuali in II fascia d'istituto, per i quali la stima presunta dovrebbe corrispondere a circa 20000 unità , con alcune classi di concorso già esaurite in GAE.

Una disciplina transitoria è cosa diversa da qualsiasi altra modalità ordinaria per il reclutamento dei docenti, compreso l'ultimo concorso 2016, che era appunto concorso ordinario.

Per questo dovrebbe essere concepita come un accompagnamento dei docenti abilitati, molti dei quali con anni di esperienza in classe, già valutati in sede di esame di abilitazione di Stato, verso la stabilizzazione, prima che sia varato il nuovo percorso di formazione e reclutamento dei nuovi aspiranti docenti.

Mida precari, in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti, nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo (comma 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107 ), e **qualora non sussistano elementi ostativi, ritiene che un concorso per titoli e servizio, con successiva valutazione durante l'anno di prova con esame a valore concorsuale, debba essere preso in considerazione come principale modalità per la fase transitoria.**

Mida Precari ritiene inoltre che la prospettiva della riflessione debba spostarsi sulla necessità di graduare i docenti abilitati e già più volte valutati e selezionati, in quanto già in possesso delle comprovate competenze richieste ,piuttosto che ulteriormente selezionarli, viste le numerose sperequazioni e criticità emerse dall'ultimo concorso ordinario 2016, oltre alle evidenti difficoltà in merito al reclutamento dei commissari e alle risorse economiche necessarie all'organizzazione della macchina concorsuale.

In subordine alla proposta di cui sopra (concorso per titoli e servizio), MIDA PRECARI PROPONE I SEGUENTI CORRETTIVI, attraverso gli strumenti legislativi più adatti :

## Proposta sulla disciplina transitoria

(come previsto dalla legge 107/15 art. 1, comma 181 lett. 5)

Categoria	Concorso	Anno specializzazione	Tirocinio
<b>Abilitati con meno di 540 giorni di servizio</b>	Colloquio, titoli, servizio	No	<b>Anno di prova biennale</b> di durata inversamente proporzionale al servizio già svolto con valutazione finale
<b>Abilitati con almeno 540 giorni di servizio</b> 1) Il servizio su sostegno matura a tutti gli effetti punteggio valido nella classe di concorso specifica, nella misura in cui la graduatoria dalla quale si è ottenuto l'incarico è la medesima per la quale il candidato concorre).  2) I giorni di servizio sono cumulabili se maturati nello stesso ambito disciplinare (ambito orizzontale e verticale).	Colloquio, titoli, servizio	No	<b>Anno di prova annuale</b> con valutazione finale

### Concorso per abilitati

La valutazione dei titoli di accesso, accademici, professionali, culturali e di servizio parte dai riferimenti di cui al D.M. 94/2016 del 23/02/2016 , da aggiornare e ridiscutere ,vista la specificità di un concorso in fase transitoria.

Per servizio prestato utile per la determinazione della categoria (540 giorni) e per della durata del tirocinio viene considerata l'attività di docenza svolta presso le istituzioni pubbliche e paritarie, ivi compresa l'attività di sostegno, purché essa sia stata svolta nello stesso ordine scolastico (validità della docenza su classe di sostegno che matura a tutti gli effetti punteggio utile per l'aggiornamento delle graduatorie di seconda fascia d'istituto su disciplina ).

Il concorso dovrà prevedere apposito bando per i docenti abilitati partecipanti, atto a garantire una specifica valutazione del percorso formativo ed esperienziale che li contraddistingue.

## **Colloquio**

Il colloquio verrà tenuto da una commissione composta da almeno due docenti in ruolo da almeno 5 anni, un dirigente scolastico e da un delegato dell'Ufficio Scolastico Regionale che fungerà da presidente della commissione.

Il colloquio verterà su una analisi dell'esperienza professionale del docente, secondo le linee già perseguite in Europa. Inoltre, il candidato supporterà la sua discussione con una relazione, in riferimento al proprio "curriculum studiorum" (formazione professionale, master, diplomi di perfezionamento, corsi e specializzazioni sul sostegno, BES e DSA, LIM e NUOVE TECNOLOGIE, PEI), con formazione specifica per la didattica negli ordini scolastici di pertinenza.

Durante il colloquio, il candidato non sarà sottoposto alla valutazione dei contenuti disciplinari afferenti alla propria classe di concorso, in quanto già valutati durante il percorso abilitante.

In relazione alla verifica delle competenze linguistiche nella lingua straniera prescelta dal candidato, la commissione valuterà, con riferimento al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, la capacità di lettura e comprensione utilizzando un testo fornito in sede di colloquio, che il candidato leggerà e tradurrà (comprensione e produzione orale).

Per le classi di concorso di lingua straniera il colloquio orale avrà modalità adatte al livello di competenze richieste, con caratteristiche da definirsi tenendo conto delle peculiarità di queste classi di concorso, valorizzando l'esperienza acquisita all'interno delle istituzioni scolastiche, compresa l'eventuale attività come lettore.

Al colloquio seguirà l'attribuzione di un punteggio (griglia con i parametri di valutazione) che andrà a sommarsi a quello derivante dai titoli e servizi (tabella titoli e servizio). N.B. Si ritiene che, vista la peculiarità del concorso in oggetto (fase transitoria), non debba esistere una soglia minima di sbarramento (voto minimo), ma sia da ritenersi legittima la semplice sommatoria dei punteggi acquisiti. Le graduatorie di merito che si origineranno, avranno validità triennale e decadranno, in ogni caso, qualora fosse bandito nuovo concorso.

## **Tirocinio in anno di prova**

Tale periodo è atto a verificare le capacità disciplinari e didattiche già acquisite dal docente tramite osservazioni dirette e indirette da parte di personale con consolidata esperienza (docenti in ruolo da almeno 5 anni, dirigenti scolastici).

La proposta di cui sopra, deve trovare applicazione tenendo conto delle differenti situazioni che si presentano territorialmente, nel merito dei posti messi a bando su base regionale e della frequenza dei bandi stessi.

## **A tal proposito Mida Precari CHIEDE:**

- 1) Che i concorsi siano banditi con cadenza annuale già dal 2018,2019,2020, per consentire l'opportunità ai docenti in possesso dei titoli di accesso di stabilizzarsi.
- 2) Che i concorsi siano banditi in particolare in quelle regioni che presentino un numero di cattedre vacanti e disponibili ai ruoli, con un sistema flessibile su base regionale, per garantire nel minor tempo possibile la copertura degli stessi e offrire continuità didattica agli studenti, auspicando il rispetto dei vincoli alla mobilità, onde evitare le ben note problematiche, dannose per l'utenza.

**Del resto, l'Atto n. 1-00697,**

**(Pubblicato il 23 novembre 2016, nella seduta n. 729**

**Riformulato**

[DI BIAGIO](#) , [CONTE](#) , [MARINO Luigi](#) , [RUTA](#) , [BERGER](#) , [ZIN](#) , [RICCHIUTI](#) , [LANIECE](#) , [MICHELONI](#)),

che riproponiamo integralmente a seguire, **impegna il Governo:**

- 1) a definire opportune misure, anche in sede normativa, al fine di rettificare le criticità che ancora condizionano gli insegnanti iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, risolvendo il problema derivante dall'eventuale superamento dei 36 mesi di servizio prestato e garantendo l'adeguata stabilizzazione;
- 2) a definire opportune misure, anche in sede normativa, al fine di consentire l'inserimento in graduatorie ad esaurimento per i docenti abilitati e attualmente iscritti nelle seconda fascia delle graduatorie di istituto.

**Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00697**

**Atto n. 1-00697**

**Pubblicato il 23 novembre 2016, nella seduta n. 729**

**Riformulato**

[DI BIAGIO](#) , [CONTE](#) , [MARINO Luigi](#) , [RUTA](#) , [BERGER](#) , [ZIN](#) , [RICCHIUTI](#) , [LANIECE](#) , [MICHELONI](#)

Il Senato

premessi che:

la legge n. 107 del 2015 di riforma della scuola ha definito un piano straordinario di assunzioni anche al fine di rettificare la storica situazione di precariato scolastico, prevedendo assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento (GAE) e dalle graduatorie di merito del concorso 2012 ed escludendo i docenti abilitati tramite percorsi abilitanti ex decreto ministeriale n. 249 del 2010 (cosiddetti TFA e PAS), i docenti abilitati mediante percorsi magistrali e i docenti abilitati mediante laurea specialistica in Scienze della formazione primaria, tutti attualmente inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (GI);

per queste ultime fattispecie di insegnanti, che da anni ricoprono il ruolo di supplenti negli istituti scolastici nazionali, la citata legge n. 107 del 2015 ha previsto la definizione di un concorso nazionale che, svoltosi nel corso dell'anno 2016 e attualmente in fase di conclusione, è stato caratterizzato da grandi polemiche, non ultimo per gli inevitabili ritardi nell'avvio delle procedure, per il moltiplicarsi di segnalazioni di anomalie relative all'espletamento delle prove, alla definizione delle commissioni, alla mancanza di chiari parametri di valutazione, pubblicati solo quando alcune prove erano state già avviate e in alcuni casi svolte, e molto altro;

il concorso prevedeva la selezione di circa 63.000 nuovi insegnanti, la cui assunzione si sarebbe definita nel corso di 3 anni, ma i dati relativi alle procedure concluse rivelavano, già a settembre scorso, che dei circa 71.000 candidati già esaminati agli scritti, solo 32.000

erano stati ammessi agli orali. Un dato che prefigurava un quadro apocalittico circa l'effettiva possibilità di coprire i posti vacanti messi a concorso e gettava ulteriori ombre su una procedura concorsuale che ha interessato una grossa fetta di candidati che, formati, abilitati e spesso già insegnanti nelle scuole, sono stati ritenuti inadeguati;

ai conseguenti dubbi che un tale quadro solleva, non tanto sulle capacità del sistema formativo, quanto sulle modalità concorsuali previste, è da aggiungere il fatto che moltissimi istituti scolastici, per coprire gli incarichi annuali rimasti comunque vacanti per l'anno scolastico 2016/2017, hanno dovuto ricorrere alle graduatorie di seconda fascia di istituto, per lo più costituite da insegnanti che hanno tentato il concorso. Si determina così il paradosso per cui insegnanti non ritenuti idonei per ottenere il posto messo a concorso sono stati convocati per coprire presumibilmente lo stesso posto, ma in maniera precaria;

la circostanza desta particolari perplessità, laddove insiste su una situazione di precariato particolarmente sofferta da un comparto che, da decenni, tiene in piedi il sistema scolastico italiano, trovandosi ripetutamente di fronte ad un mancato riconoscimento delle proprie istanze;

considerato che:

in riferimento al personale docente precario con un'anzianità pari o superiore a 36 mesi di servizio la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza "Mascolo" del 26 novembre 2014, ha sancito il contrasto della normativa italiana con quella europea, in merito all'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali e all'abuso di contratti a termine;

al fine di porre rimedio alle citate criticità, superando le evidenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, la legge n. 107 del 2015 ha previsto, al comma 131 dell'art. 1, che: "A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi";

il citato dispositivo normativo, lungi dall'aver risolto il problema, sta definendo una situazione di forte criticità in capo al personale docente, giacché configura una situazione in cui coloro che abbiano già maturato nell'insegnamento un'anzianità di servizio, come supplenti, pari a 36 mesi, ma non siano rientrati ancora in un piano di stabilizzazione assunzionale, non possono proseguire nell'insegnamento e si vedono scavalcati da personale con una minore esperienza professionale;

di fatto, l'imposizione del limite di 36 mesi, anche non continuativi, alla durata complessiva del contratto a tempo determinato, non essendo vincolata ad un'assunzione definitiva al termine dei 36 mesi stessi, si risolve, di fatto, in un annullamento dell'esperienza e della professionalità maturata da docenti che da anni sostengono il sistema scolastico italiano con grande sacrificio;

tale situazione di criticità rischia di generare il moltiplicarsi di ricorsi in sede amministrativa, con conseguente aggravio di spese per il sistema statale. Peraltro, nonostante la citata legge n. 107 del 2015 abbia istituito, al comma all'art. 132 dell'art. 1, anche "un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016", la citata norma non sembra aver ancora trovato una chiara attuazione;

gli esiti del concorso 2016 hanno ulteriormente evidenziato i paradossi di un sistema in cui, nonostante tutto, le graduatorie ad esaurimento rappresentano ancora oggi il canale di reclutamento attualmente più stabile e strutturato;

l'inserimento all'interno di tali graduatorie rimane tuttavia precluso ad una molteplicità di insegnanti, pur in possesso di titolo abilitante, riconducibili alle seguenti categorie: docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249; docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra, di cui al decreto del direttore generale 24 settembre 2012, n. 82; docenti in possesso di laurea in Scienze della formazione primaria; docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

negli ultimi anni numerose sentenze del Consiglio di Stato in materia hanno manifestato un orientamento favorevole all'inserimento nelle GAE per le predette categorie di insegnanti, attualmente iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto;

lo stesso Consiglio di Stato ha manifestato altrettanto chiaramente la validità concorsuale delle graduatorie di istituto, alla luce della sentenza n. 7773 del 15 febbraio 2012, sez. VI, ribadita anche dalla sentenza n. 5795 del 24 novembre 2014,

impegna il Governo:

1) a definire opportune misure, anche in sede normativa, al fine di rettificare le criticità che ancora condizionano gli insegnanti iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, risolvendo il problema derivante dall'eventuale superamento dei 36 mesi di servizio prestato e garantendo l'adeguata stabilizzazione;

2) a definire opportune misure, anche in sede normativa, al fine di consentire l'inserimento in graduatorie ad esaurimento per i docenti abilitati e attualmente iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

**In conclusione, auspichiamo che la soluzione per i docenti abilitati ,inseriti in II fascia delle graduatorie d'istituto, offra garanzie per una loro stabilizzazione in un periodo di tempo congruo alla fase transitoria ,così da non lasciare nessuno indietro, dopo anni di esperienza ,formazione e impegno costanti.**

## **UN NUOVO CICLO ABILITANTE PER LA TERZA FASCIA**

### **Premettendo che:**

Le recenti aperture del Governo alla terza fascia d'istituto con anni di servizio, non sono soddisfacenti principalmente per tre motivi:

- Chi non supera il concorso ritorna in terza fascia, quindi non c'è nessuna valorizzazione del servizio.
- Chi supera il concorso dovrà affrontare l'ultimo anno di tirocinio (pur con svariati anni di esperienza) e successivamente conseguire comunque l'abilitazione.
- Il numero di posti riservati è minimo lasciando fuori moltissimi docenti, pur gravati da anni delle stesse responsabilità degli insegnanti di ruolo.

Il **Mida Precari** appoggerà, in ogni caso, le istanze richieste dalle varie associazioni poiché i docenti di terza fascia o diritto a uno specifico percorso abilitante che valorizzi il servizio effettuato, così come previsto dalla direttiva europea 36/2005 e così come avvenuto nel 2012 con il PAS (Percorso Abilitante Speciale).

### **CONTATTI**

**Gruppo Facebook:** MIDA PASSione Scuola Group

**Pagina Ufficiale Facebook:** MIDA PASSione Scuola Official Page

**Profilo Twitter:** @midaprecari

**Canale YouTube:** MIDA PRECARI Official

**Email:** info@midaprecari.eu

**Recapiti telefonici:** 3441799451